



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 510

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 24 febbraio 2021

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129)</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	5
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	13
7 <sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	16
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i> . . . . .	»	40
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	40
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 214)</i> . . . . .	»	48
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	48
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i> . . . . .	»	53
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 177)</i> . . . . .	»	58
<i>Plenaria (*)</i>		
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	59
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	65

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 510<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 febbraio 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az.

**Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 75

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

*Comitato I regime degli atti (Riunione n. 5)*. . . . . » 78*Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 9)* . . . . . » 78

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 79

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

*Plenaria* . . . . . » 80

Per la semplificazione:

*Plenaria* . . . . . » 82

---



## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 129**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria 221<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella quale è stata comunicata l'assegnazione alla Commissione affari costituzionali in sede referente del disegno di legge n. 2101, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante proroga di termini. A tale riguardo, si è convenuto di avviare l'esame del provvedimento nella seduta successivamente convocata per le ore 17,30 di oggi, mercoledì 24 feb-

braio, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18,30.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, che, all'articolo 1, reca la conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, e prevede l'abrogazione dei decreti-legge n. 182 del 2020, n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021, con salvezza dei loro effetti, e proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità «Il Forteto» deve concludere i propri lavori.

Il decreto-legge n. 183 del 2020, all'esito dell'esame in prima lettura della Camera dei deputati, risulta composto di 36 articoli e due allegati, uno dei quali contenente un elenco di misure adottate in conseguenza dell'epidemia in corso, che vengono prorogate a causa della perdurante emergenza sanitaria. Il testo reca numerose proroghe di termini legislativi in scadenza e introduce varie disposizioni urgenti.

L'articolo 1 del decreto prevede la proroga di termini per assunzioni nella pubblica amministrazione, tra le quali alcune riferite al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e in deroga al codice dei contratti pubblici. Estende all'anno 2021 l'operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per attuare le misure di contrasto e contenimento del virus Covid-19. Proroga fino al 31 gennaio 2022 la possibilità per il Presidente del Consiglio di delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Reca ulteriori disposizioni di proroga in materia di: obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici, processo amministra-

tivo, vidimazione dei fogli contenenti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare.

L'articolo 1-*bis*, introdotto alla Camera, reca norme in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e della giustizia amministrativa, di consiglieri di Stato e di referendari del TAR, nonché di personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 dispone la proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi extraeuropei, nonché quella relativa al termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti. Differisce, inoltre, il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni. Ulteriori differimenti di termini riguardano le elezioni negli enti locali in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi e, a seguito di un intervento emendativo della Camera, le elezioni provinciali e delle città metropolitane. Sono state introdotte dalla Camera alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche, nonché in tema di seconda rielezione del presidente delle camere di commercio (attualmente limitata a una sola volta) e di utilizzo del Fondo sperimentale del voto elettronico. Sempre durante l'esame alla Camera, sono state inserite le proroghe dei termini per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido, nonché delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

L'articolo 3 fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca e proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico. Ulteriori disposizioni riguardano gli adempimenti IVA a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni, l'adeguamento dei contratti fra enti locali e soggetti affidatari della gestione delle entrate, la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, lo svolgimento in modalità semplificate delle assemblee societarie, la garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti. Si prevede anche una proroga della temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari, con riferimento al pagamento dei debiti commerciali relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Ulteriori disposizioni riguardano la Lotteria dei corrispettivi, il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria e misure fiscali per il Comune di Campione d'Italia.

Il nuovo articolo 3-*bis* prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dia luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021.

L'articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, modifica il riferimento al Regolamento europeo per la concessione dell'esenzione IVA

per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica e i vaccini nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 4 dispone una proroga dell'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose e una proroga al 2021 dell'accantonamento delle risorse del SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente nomenclatore tariffario. Rinvia, inoltre, al 2022, l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN cui è subordinata la possibilità di applicare incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali. Con una modifica apportata dalla Camera è stata prevista la proroga della durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali e delle relative federazioni nazionali, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. È ulteriormente prorogata la sospensione dell'applicazione della normativa che vieta in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali. Ulteriori proroghe riguardano le procedure concorsuali e assunzionali dell'Agenzia italiana del farmaco, i contratti di lavoro flessibile con istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e con istituti zooprofilattici sperimentali. Tra le altre disposizioni in ambito sanitario introdotte dalla Camera, si segnalano in particolare: il riconoscimento alle strutture private accreditate che abbiano convertito parte delle attività per destinarle a pazienti Covid-19 di un contributo *un tantum*, in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale; l'incremento, per l'anno 2021, della dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica; la proroga della deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni in materia di istruzione. In particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica. Al 31 dicembre 2021 è prorogato anche il termine per la conclusione delle procedure concorsuali bandite dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso MIUR. Ulteriori disposizioni di proroga o differimento riguardano la valutazione degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta a distanza, l'edilizia scolastica, l'assunzione di collaboratori scolastici e la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario (proroga, quest'ultima, introdotta dalla Camera).

L'articolo 6 reca la proroga di termini relativi al personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alla flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), alle strutture e al personale del soppresso



MIUR, alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, alle somme residue dei mutui per edilizia scolastica, nonché agli esami di abilitazione professionale e alle attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale. A seguito di un intervento emendativo della Camera, è stata fissata al 15 giugno 2021 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore relativi all'anno accademico 2019/2020.

L'articolo 7 dispone il differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici e proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. Ulteriori disposizioni riguardano le celebrazioni ovidiane e le misure straordinarie sul credito d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo. Durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state inserite ulteriori previsioni, tra le quali la proroga al 31 dicembre 2021, della possibilità di usufruire del cosiddetto «*tax credit vacanze*», la concessione di un contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, il differimento di ulteriori 24 mesi dei termini riguardanti l'abolizione dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici e misure di sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo dal vivo.

L'articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in relazione allo svolgimento di funzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia.

L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento alla banca dati nazionale del DNA dei profili ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché l'iscrizione dell'Agenzia industrie difesa al Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.

L'articolo 10 dispone alcune proroghe di termini nel settore agricolo.

L'articolo 11 reca disposizioni di proroga di termini in materia di enti del Terzo settore nonché norme riferite al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e alle commissioni tecniche per lo studio dei lavori gravosi e della spesa previdenziale. Ulteriori previsioni concernono i termini per il recupero, da parte dell'Inps, di prestazioni pensionistiche indebite, la sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, i contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. La Camera ha poi aggiunto disposizioni che differiscono al 31 marzo 2021 i termini relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19.

Tra le previsioni recate dall'articolo 12 si segnalano: la proroga, per l'anno 2021, della possibilità di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà; la possibilità, introdotta dalla Camera, di usufruire del credito

di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021; la proroga di alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti al settore del trasporto aereo, le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli. Ulteriori disposizioni riguardano il termine concesso ai Comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, l'accesso al Fondo per la crescita sostenibile, la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio. La Camera ha inoltre previsto la proroga del mercato tutelato di gas e luce per i consumatori fino alla fine del 2022, nonché la proroga degli incentivi per impianti a biogas realizzati da imprenditori agricoli.

I nuovi articoli 12-*bis* e 12-*ter* recano, rispettivamente, il differimento di termini relativi alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e la definizione di un termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTE-SAI).

L'articolo 13 dispone la proroga di termini relativi a: liquidità delle imprese appaltatrici, stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione, semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione, norme contenute del decreto-legge «sblocca cantieri», applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, disposizioni di arruolamento sulle navi, piani economico-finanziari dei concessionari autostradali, esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida e prove per il conseguimento delle abilitazioni alla guida con la possibilità, introdotta durante l'esame alla Camera, di utilizzare il personale della Motorizzazione civile collocato in quiescenza. Ulteriori disposizioni riguardano il trasporto pubblico locale, la proroga di termini in materia di impianti a fune, i mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo, la proroga dell'esecuzione degli sfratti e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, la proroga dei commissari per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e interventi sulle linee ferroviarie, il programma pluriennale di piccole opere di efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale.

L'articolo 14 prevede la proroga della convenzione Invitalia per il Piano Made in Italy e la proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari.

Le disposizioni di proroga e differimento contenute nell'articolo 15 si riferiscono alle convenzioni Sogesid, al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale della regione Sicilia, allo stabilimento Stoppani, al gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri di *end of waste* presso il Ministero dell'ambiente e all'obbligo di etichettatura degli imballaggi.

L'articolo 16 reca la proroga al 31 dicembre 2021 della gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006 e la proroga al 30 giugno 2021 dell'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impian-

tistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive.

L'articolo 17 fissa al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. La Camera ha introdotto ulteriori proroghe relative a finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012.

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati introdotti l'articolo 17-*bis*, che proroga i contratti a tempo determinato instaurati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, nonché gli articoli 17-*ter* e 17-*quater* recanti disposizioni in favore delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016.

L'articolo 18 consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (data modificata nel corso dell'esame alla Camera), i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame.

L'articolo 20 prevede misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali.

L'articolo 21 dà esecuzione alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all'interno del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato, al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.

L'articolo 22 reca alcune misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione alla Brexit.

L'articolo 22-*bis* – aggiunto dalla Camera come i successivi articoli fino al 22-*sexies* – dispone in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, riproducendo il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in esame.

L'articolo 22-*ter* reca disposizioni identiche a quelle dell'articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2021 e proroga al 30 aprile 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari.

L'articolo 22-*quater* riproduce il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione, che proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021.

L'articolo 22-*quinqies*, che contiene disposizioni identiche a quelle dell'articolo 3 del decreto-legge n. 7 del 2021, indica le coperture degli oneri derivanti dall'articolo 22-*bis* e ridetermina i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario previsti dalla legge di bilancio 2021.

L'articolo 22-*sexies*, infine, riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione, e sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente propone di convocare una ulteriore seduta nella mattinata di domani, giovedì 25 febbraio, in maniera da valutare come procedere in base al numero di emendamenti presentati, considerando che la seduta dell'Assemblea è prevista per le ore 9,30.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene si debba tenere conto anche dell'orario di convocazione della Commissione bilancio per l'esame in sede consultiva degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo il provvedimento già inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea, si potrebbe procedere all'esame degli emendamenti anche in assenza del parere della Commissione bilancio, la quale, in ogni caso, risulta convocata per le ore 9 di domani.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) anticipa che il Gruppo Forza Italia intende presentare emendamenti e ordini del giorno e, tuttavia, considerata la particolare ristrettezza dei tempi, potrebbe convenire sulla opportunità di porre in votazione soltanto gli atti di indirizzo.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritiene preferibile riservare il tempo a disposizione solo all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) concorda con la proposta della senatrice Mantovani.

Il PRESIDENTE propone quindi di convocare una ulteriore seduta per le ore 8,30 di domani, giovedì 25 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Plenaria****227<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ALFONSO*La seduta inizia alle ore 17,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che, con riferimento all'esame del Documento XXVII, n. 18, «Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza», le richieste di audizioni dei rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) si svolgeranno giovedì 4 marzo, rispettivamente alle ore 15 e alle ore 16, mentre l'audizione di rappresentanti della Sogei si terrà martedì 9 marzo.

Dopo gli interventi dei senatori CRUCIOLI (*M5S*), BOTTICI (*M5S*) e DE BERTOLDI (*FdI*), il PRESIDENTE precisa che l'esame del citato documento proseguirà dopo il 9 marzo.

Informa inoltre che, quanto all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche, sono in corso interlocuzioni per individuare una data compatibile con le rispettive esigenze.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamen-**

*tare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) introduce il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

In primo luogo segnala l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che dispone tra l'altro, l'abrogazione del decreto-legge n. 182 del 2020 e dei decreti-legge nn. 3 e 7 del 2021, con salvezza dei loro effetti.

Richiama quindi una serie di disposizioni contenute nell'articolo 3, evidenziando che il comma 2 proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali; il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali, alla riforma della riscossione delle medesime entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020; il comma 5, invece, rinvia al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica; il comma 5-*bis* riguarda i termini in materia di assemblee societarie. Il comma 6 estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e S.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021; il comma 6-*bis* differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività della garanzia straordinaria SACE (cosiddetta «Garanzia Italia») sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un *rating* pari ad almeno BB- o equivalente; il comma 7 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022; i commi 9, 10 e 11 prevedono che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione; i commi 11-*bis* e 11-*ter* riguardano le anticipazioni di tesoreria e le misure fiscali per Campione d'Italia; il comma 11-*quater* sospende fino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adot-

tati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione, mentre il comma 11-*quinqüies* proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa e il comma 11-*sexies* prevede che le disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione si applichino alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

Il successivo articolo 3-*ter* modifica il riferimento al Regolamento europeo per la concessione dell'esenzione IVA per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica e i vaccini necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del cosiddetto *tax credit* vacanze.

Ricorda poi l'articolo 21, che dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione, l'articolo 22, che introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit), e l'articolo 22-*bis*, che proroga una serie di termini in materia tributaria.

Infine, illustra l'articolo 22-*quater*, che riproduce il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021 e proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021, nonché l'articolo 22-*sexies*, che sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, e resa permanente dall'ultima legge di bilancio.

Conclusivamente, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice, posta ai voti, è approvata.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,50.*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Plenaria**

**212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*La seduta inizia alle ore 13.*

### *SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Pierpaolo Sileri, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

### *PER UNA INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA RIAPERTURA DEI LUOGHI DELLA CULTURA*

In apertura di seduta il presidente NENCINI informa la Commissione di essere in procinto di inviare al Ministro per i beni e le attività culturali una missiva, a firma sua, dei Vice Presidenti e di componenti e rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione.

Nel darne lettura, segnala che nel testo viene sollecitata la riapertura dei luoghi della cultura (musei, sale da concerto, teatri, cinema e ogni altra struttura): da tempo, infatti, sono state adottate tutte le misure previste per tutelare efficacemente la salute dei cittadini all'interno dei predetti luoghi, che dunque non rappresentano un incentivo al contagio. Con tale lettera si sollecita la costituzione di un tavolo *ad hoc* al fine di programmare la riapertura.

La Commissione prende atto.



## IN SEDE CONSULTIVA

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) rileva preliminarmente che il decreto-legge – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e che dispone la proroga e la definizione di termini di prossima scadenza per garantire la continuità dell'azione amministrativa – è stato trasmesso al Senato in prossimità della scadenza del termine per la conversione in legge. Ciò pregiudica la possibilità di un'effettiva valutazione di merito del provvedimento e delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Procede quindi alla disamina dei profili di competenza della Commissione.

Per quanto concerne la scuola, illustra innanzitutto l'articolo 2, comma 4-*septies*, introdotto durante l'esame in prima lettura, che proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lettera *a*) e ad asili nido (lettera *b*) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido.

Il decreto-legge, all'articolo 5, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica previsto dal decreto-legge n. 126 del 2019 per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili nei tre prossimi anni scolastici. Si conferma inoltre, anche per l'anno scolastico 2020/2021, la previsione per cui la valutazione degli apprendimenti a distanza produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 5, comma 3), e si proroga ulteriormente – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 5, comma 4). Infine viene prorogato, dal 1° gennaio al 1° marzo 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione, di cui all'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 5, comma 5).

Rilevante è anche l'articolo 5-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura e che proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 – di cui all'art. 1, co. 147, lett. *b*), della legge n. 160 del 2019 – limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Si proroga inoltre al 30 settembre 2022 la validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

L'articolo 18 consente l'utilizzo, fino a giugno 2021, delle risorse non utilizzate del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative per i minori, mentre l'articolo 20 introduce semplificazioni per la realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici.

Relativamente alle tematiche afferenti l'università e la ricerca, segnala che l'articolo 6, comma 6, proroga, dal 15 marzo al 15 aprile 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e proroga ulteriormente – dal 30 giugno al 30 luglio 2021 – il termine per l'operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata. Il comma 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, differisce il termine per l'avvio delle procedure per il conseguimento dell'ASN relative alla tornata 2021-2023. Al comma 7 del medesimo articolo 6 si proroga poi ulteriormente – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – il termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Inoltre, nell'ambito di una proroga riguardante la generalità delle pubbliche amministrazioni, si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato – assunzioni originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020 – in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente (articolo 1, comma 1 e 3, lett. *a*).

Sempre in relazione all'articolo 6 segnala il comma 7-*bis*, introdotto dalla Camera, che individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dalle università e dalle altre istituzioni di formazione superiore relative all'anno accademico 2019/2020. In particolare, si dispone che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni di formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è fissata al 15 giugno 2021. Dispone, inoltre, che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

Il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

Un ulteriore aspetto di interesse si rinviene nella lettera *a*) del comma 8-*septies* dell'articolo 4: la disposizione riapre il termine – fissandolo in 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame – per la stipulazione del protocollo di intesa tra regione e università per la costituzione di un'azienda ospedaliero-universitaria; il termine è posto ai fini dell'applicazione della disciplina che autorizza, per il decennio 2020-2029, a valere sulle quote del finanziamento del Servizio sanitario nazionale riservate a progetti obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale, una spesa di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali per il finanziamento degli oneri connessi all'uso dei beni destinati, nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie, alle attività assistenziali. Inoltre, la lettera *b*) dello stesso comma 8-*septies* e il successivo comma 8-*octies* operano un'integrazione della disciplina transitoria che, nella formulazione vigente, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca, attribuiscono ai policlinici universitari non costituiti in azienda un contributo (sotto forma di credito d'imposta), nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa. In base all'integrazione operata dalla novella, per gli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta è ammesso anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, nel rispetto dei medesimi limiti di spesa e condizioni. L'attuazione di tale integrazione normativa è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Relativamente ai profili afferenti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il decreto-legge proroga ulteriormente – dall'anno accademico 2021/2022 all'anno accademico 2022/2023 – l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019). Al contempo si differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Conseguentemente, si estende all'anno accademico 2021/2022 la possibilità, per le istituzioni, di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004 per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime istituzioni (articolo 6, commi 1 e 2).

Inoltre, al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza, si dispone che anche per il 2021 non si applicano alle università,

alle istituzioni AFAM e – in virtù delle modifiche apportate dalla Camera – anche agli enti pubblici di ricerca e alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) le disposizioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico previste per il triennio 2020-2022 per le amministrazioni pubbliche (articolo 6, comma 5).

Da ultimo, vengono novellate varie disposizioni recate dal decreto-legge n. 1 del 2020, che ha istituito il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). In particolare, si dispone che l'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il MUR deve essere costituito entro il 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma 1); si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che i due Ministeri sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso MIUR (articolo 5, comma 2); si proroga fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, la possibilità per lo stesso MUR di continuare ad avvalersi delle direzioni generali del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnato in via transitoria al MI. Per il riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali del citato Dipartimento, si rinvia a uno o più DPCM, da adottare non oltre il 31 ottobre 2021 (articolo 6, comma 4).

Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di cultura e spettacolo. In particolare, il decreto-legge proroga ulteriormente – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – in favore del comune di Matera la disapplicazione delle norme generali limitative delle assunzioni di personale e la possibilità per il medesimo comune di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 900.000 euro, per ultimare i progetti e i lavori avviati per Matera, Capitale europea della cultura 2019, nonché per completare la rendicontazione (articolo 1, comma 10 e 18).

Viene inoltre prorogato – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – il termine di mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale (articolo 7, comma 2), e si proroga, altresì, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane (di cui alla legge n. 226 del 2017).

Al fine di favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, sono poi prorogati, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, le misure straordinarie previste per il 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Inoltre, si prevede che le società direttamente o indiretta-

mente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possano acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà anche mediante aumenti di capitale e che il medesimo Istituto possa emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a 15 anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 (articolo 7, commi 4 e 6).

Da ultimo, l'articolo 7, comma 4-*quater*, introdotto durante l'esame in prima lettura, consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Con riferimento, infine, alle disposizioni operanti in materia di sport, si proroga ulteriormente – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – il termine per le attività del commissario liquidatore nominato per le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 (articolo 16, comma 1). Si proroga altresì, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'ampliamento delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità (articolo 16, comma 2). Viene inoltre differito, dal 31 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per la consegna delle opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno che non sono indispensabili al regolare svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021 (articolo 13, comma 10).

Segnala, infine, che l'articolo 19 proroga sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame.

In particolare, le proroghe che interessano la Commissione riguardano: l'efficacia delle disposizioni che consentono alle commissioni, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, di tenere conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza (articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 18 del 2020); la possibilità dello svolgimento in modalità a distanza delle prove compensative per il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (articolo 102, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020); l'efficacia delle disposizioni volte a garantire l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istruzione scolastica (articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di

sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'efficacia delle disposizioni volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020); l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (articolo 232, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Interviene brevemente anche l'altro relatore, senatore RAMPI (*PD*), il quale, nel rimettersi all'illustrazione svolta dalla relatrice Saponara, sottolinea la particolare rilevanza delle disposizioni di interesse per la Commissione e come nell'attuale fase dell'*iter* di conversione non sia possibile introdurre alcuna modifica. Esprime, in conclusione, un giudizio comunque positivo sui contenuti dell'articolato all'esame della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANATO (*Misto*) osserva che la proroga dei termini per l'adeguamento degli edifici scolastici alle normative antincendio si protrae, ormai, da quasi 10 anni, dando luogo a ingiustificati ritardi nell'aggiornamento dei parametri di sicurezza di queste essenziali strutture. Sarebbe allora opportuno, a suo avviso, sottolineare questa criticità nel parere alla Commissione di merito, auspicando che il termine così prorogato, fissato al 31 dicembre 2022, sia effettivamente di natura perentoria.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Replica la relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), ribadendo che, stante l'imminente scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, non sussistono adeguati margini temporali per apportare ulteriori modificazioni al testo approvato dalla Camera. Auspica che, con l'insediamento della nuova compagine governativa, si possa concretizzare una metodologia più rispettosa delle prerogative di ciascuna Camera, in modo da consentire a entrambi i rami del Parlamento una ponderata e costruttiva analisi di merito dei provvedimenti d'urgenza.

Conclude proponendo alla Commissione, d'intesa con il relatore Rampi, di esprimersi favorevolmente.

La senatrice GRANATO (*Misto*), preso atto della replica della relatrice, dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole dei relatori, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) rinuncia alla replica.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 35 emendamenti al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato; dà quindi conto del parere della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. Comunica quindi che sono improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.0.1 e 2.0.2; sono altresì parzialmente improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, limitatamente ai rispettivi commi aggiuntivi 1-*bis*.

Prende atto la Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore BARBARO (*FdI*) sull'organizzazione dei lavori, cui risponde il PRESIDENTE, si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice GRANATO (*Misto*) illustra l'emendamento 1.3, volto a mantenere inalterato, rispetto all'assetto attuale, il rapporto tra personale dirigenziale e non dirigenziale all'interno del CONI: sottolinea pertanto l'opportunità che, in relazione alle previste 52 nuove assunzioni, quelle di personale con funzione dirigenziale siano limitate a 2, fissando quindi il numero complessivo di dirigenti presso il Coni a 8, in luogo dei 10 stabiliti dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge in esame. Dà per illustrati i rimanenti emendamenti a sua prima firma.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DI DELEGHE IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO*

Il senatore BARBARO (*FdI*) segnala, allarmato, che gli schemi di decreti legislativi attuativi di deleghe in materia di ordinamento sportivo risultano essere all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri; pur consapevole della natura non vincolante dei pareri parlamentari su schemi di decreti legislativi e della piena legittimità dell'adozione in via definitiva dei testi anche in assenza dei pareri stessi, trascorso il termine per la loro espressione e in prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della delega, esprime l'auspicio che il Governo non proceda alla definitiva approvazione in assenza dei pareri stessi, per rispetto al ruolo delle Camere, che non si sono potute esprimere.

Il PRESIDENTE ricorda di avere interloquito a più riprese, come è noto, con il ministro Spadafora in merito ai tempi per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi in questione, alcuni dei quali la Commissione esaminava in sede riunita con altre Commissioni. Segnala di avere inviato, da ultimo, un'ulteriore missiva al Ministro negli ultimi giorni del Governo Conte II, nella quale ha precisato con chiarezza il ruolo della Commissione in merito all'esame di quegli schemi e la difficoltà di esprimersi nel corso della crisi di Governo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2077****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**

SBROLLINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole «il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali», inserire le seguenti: «a livello centrale e periferico»;*

b) *sostituire le parole: «165 unità» con le seguenti: «232 unità»;*

c) *sostituire le parole: «delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale» con le seguenti: «delle quali 12 unità di personale dirigenziale di prima e seconda fascia».*

---

**1.2**

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Al comma 1, dopo le parole «dotazione organica», inserire le seguenti: «, definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

---

**1.3**

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 unità» con le seguenti: «8 unità».*

---

**1.4**

SBROLLINI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento», inserire le seguenti: «ovvero concorre allo svolgimento di servizi e attività strumentali ed esecutive e necessarie al funzionamento del CONI»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI» inserire le seguenti: «, ovvero concorre allo svolgimento di servizi e attività strumentali ed esecutive e necessarie al funzionamento del CONI,».*

---

**1.5**

CANGINI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

---

**1.6**

BARBARO, IANNONE

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

---

**1.7**

RAMPI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

---

## **1.8**

LAFORGIA, DE PETRIS

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni»;*

b) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

---

## **1.9**

SBROLLINI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, riservate al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, ovvero concorre allo svolgimento di servizi e attività strumentali ed esecutive e necessarie al funzionamento del CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2».*

---

## **1.10**

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola «assunzioni» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

---

**1.11**

SBROLLINI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» con le seguenti: «ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 138».*

---

**1.12**

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

**Art. 2.****2.1**

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**2.2**

SACCONE, VITALI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**2.3**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

*«1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "40 milioni" e: "368 milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "37 milioni" e "371 milioni".*

*1-bis. Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport*

e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».

---

## 2.4

SACCONE, VITALI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "40 milioni" e le parole: "368 milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "38 milioni" e "370 milioni".

*1-bis.* Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lett. e), e-bis) e e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.».

---

## 2.5

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "40 milioni" e le parole: "368 milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "41 milioni" e "367 milioni".

*1-bis.* Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall'Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, let-

tere *e*) ed *f*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere *e*), *e-bis*) ed *e-ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».

---

## 2.6

SACCONE, VITALI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "40 milioni" e le parole: "368 milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "41 milioni" e "367 milioni".

*1-bis.* Il controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere *e*) e *f*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'art. 5, comma 2, lett. *e*), *e-bis*) e *e-ter*) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.».

---

## 2.7

SBROLLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «58 milioni», e le parole: «363 milioni» con le seguenti: «350 milioni».*

---

## 2.8

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, nonché gli articoli 5, comma 2, lettere *e*) ed *e-ter*), 7, comma 2, lettere *e*) ed *f*), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».

---

**2.9**

SACCONE, VITALI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».

---

**2.10**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno.

2-ter. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al comma 2-bis, si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale che hanno ricoperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».

---

**2.11**

SACCONE, VITALI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno. In sede di prima applicazione la presente disposizione si applica al presidente e agli altri componenti della giunta nazionale che hanno coperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.».

---

## 2.12

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la carica di Presidente del CONI e di componente della Giunta nazionale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, deputato, senatore, e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella società Sport e Salute S.p.A., e negli altri enti e società di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale».

---

## 2.13

SACCONE, VITALI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI sono incompatibili con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazione, nella società Sport e Salute s.p.a., e negli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica. L'assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale.».

---



**2.14**

SACCONE, VITALI

*Sostituire l'Allegato A con il seguente:*

«ALLEGATO A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma	Impianti sportivi	23.875.478,98	RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6

».

**2.15**

SBROLLINI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì trasferiti al CONI i beni, mobili ed immobili, anche periferici, storicamente nella disponibilità dell'Ente e strumentali alle funzioni allo stesso attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché i relativi rapporti attivi e passivi, come individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

**2.16**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo "Giulio Onesti", sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni».

*Conseguentemente, sostituire l'Allegato A con il seguente:*

«ALLEGATO A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma	Impianti sportivi	23.875.478,98	RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6

».

**2.17**

SACCONE, VITALI

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell'impianto sportivo »Giulio Onesti« sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest'ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.».

*Conseguentemente, sostituire l'Allegato A con il seguente:*

«ALLEGATO A

Elenco beni immobili destinati al CONI

Impianto CPO, Formia	Impianti sportivi	7.182.804,84	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia	Impianti sportivi	9.269.572,49	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italiceo	Fabbricati	447.512,58	BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma	Impianti sportivi	23.875.478,98	RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL'ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6

».

**2.18**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) esercita i poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, e delle Associazioni benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute S.p.A. sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline sportive associate;

f) delibera il commissariamento di Federazioni sportive nazionali e di Discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli statuti e dei regolamenti, ferme restando l'autonomia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale";».

---

**2.19**

SACCONE, VITALI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute sull'utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;

f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando l'autono-

mia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale";».

---

## 2.20

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

---

## 2.21

SACCONE, VITALI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».

---

## 2.0.1

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Istituzione della NADO Italia)*

1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenzia Mondiale Antidoping (*World Anti-Doping Agency – WADA*), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con la legge 26 novembre 2007, n. 230.

2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e a ogni altro organismo operante nel settore dello sport, svolgendo le seguenti funzioni:

a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli *standard* internazionali;

b) cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso Sport e Salute S.p.A.;

d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenda Mondiale Antidoping.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le norme di organizzazione e funzionamento di NADO Italia, nonché le modalità di nomina del Presidente e il trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento sono determinate le ulteriori competenze dell'ente, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive, svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, a decorrere dal 2021, attraverso il trasferimento in capo a Nado Italia dei fondi di cui all'articolo 30-bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinati al CONI».

---

## 2.0.2

SACCONE, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell'Agenda Mondiale Antidoping (*World Anti-Doping Agency* WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 novembre 2007, n. 230.

2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport e svolge le seguenti funzioni:

*a)* adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;

*b)* cura, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;

*c)* promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell'antidoping avvalendosi dell'istituto della medicina presso sport e salute s.p.a.;

*d)* collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell'Agenzia Mondiale Antidoping.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di sport, è determinata la regolamentazione della NADO Italia, le modalità di nomina del Presidente, nonché il trasferimento del personale di Sport e Salute s.p.a. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento saranno determinate le ulteriori competenze, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all'estero dalla WADA.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si fa fronte attraverso il trasferimento, a decorrere dal 2021, in capo a Nado Italia dei fondi di cui alla l. 28.01.2009 n. 2, art. 30 bis comma 5, già destinati al CONI.».

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 24 febbraio 2021

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SLC CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e UGL COMUNICAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)*

### Plenaria

181<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2101)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole.)*

Il relatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in esame, segnalando, in primo luogo, che all'articolo 1, che riguarda la pro-



roga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, il comma 11 proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni e le autorità amministrative indipendenti – in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

I commi 12 e 13 estendono inoltre fino al 31 dicembre 2021 l'operatività del gruppo di supporto digitale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per attuare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus Covid-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

L'articolo 5, comma 4, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

All'articolo 7, il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone la concessione alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale di un contributo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali. Il comma 4-*ter*, anch'esso introdotto alla Camera dei deputati, differisce inoltre di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati dalla legge di bilancio 2019, nelle more di una revisione organica della normativa di settore.

L'articolo 11, commi 6-8, reca misure per i lavoratori portuali. In particolare, differisce al 30 giugno 2021 il termine finale per l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale – attualmente presenti nei porti di Taranto e Gioia Tauro – e stanziava 5,1 milioni di euro per il 2021 per la corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime Agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

L'articolo 12 riguarda la proroga di termini in materia di sviluppo economico.

In particolare, il comma 2 prolunga i termini entro i quali le imprese di trasporto aereo che adempiono oneri di servizio pubblico e gli operatori nazionali titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, devono restituire le risorse attribuite per la compensazione delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, nell'ipotesi in cui l'aiuto non sia riconosciuto compatibile con le disposizioni europee. Ai sensi del comma 4, le compensazioni per gli operatori nazionali titolari di licenza di trasporto pas-

seggeri sono inoltre estese ai danni subiti nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, con uno stanziamento di 16 milioni di euro. Nella relazione tecnica viene segnalato che la Commissione europea ha autorizzato per l'anno 2020 l'attuazione di tale misura per un importo massimo di 79 milioni di euro, a fronte dei 130 milioni stanziati.

Il comma 3 proroga al 30 giugno 2021 il termine per la restituzione del prestito ponte di 400 milioni di euro concesso ad Alitalia sulla base del decreto-legge n. 137 del 2019.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 31 maggio 2021.

Il comma 8 interviene sull'obbligo di integrare negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia le codifiche via via approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni (ITU), per precisare che sarà l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad indicare, sentiti gli operatori di mercato interessati, quali sono le nuove codifiche, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, da integrare nei ricevitori e specificherà anche i congrui tempi di adeguamento.

L'articolo 13 dispone la proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti.

In particolare, il comma 1 estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di elevare al 30 per cento l'importo dell'anticipazione a favore dell'appaltatore.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incide sulla disciplina relativa all'adozione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) in corso di esecuzione, introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. semplificazioni), al fine di differire i termini in essa previsti e di precisare che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

Il comma 2 incide sull'efficacia di alcune disposizioni del decreto-legge «sblocca cantieri», derogatorie rispetto alla disciplina del codice dei contratti.

In particolare, vengono estese fino alla fine del 2021: la possibilità che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione avviano le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione; la possibilità di affidare i contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con modalità semplificata, sulla base del progetto definitivo.

Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati è inoltre differito al 31 dicembre 2021 anche il termine fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario.

È poi prorogata al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Fino al 31 dicembre 2021 resta infine sospeso l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Il comma 3 proroga di un anno il termine massimo a partire dal quale la normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea, introdotta dal decreto legislativo n. 35 del 2011, troverà applicazione anche con riferimento alle strade che appartengono alla rete di interesse nazionale ma non fanno parte della rete transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

Il comma 4 proroga al 31 agosto 2021 l'efficacia delle disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi.

Il comma 5 stabilisce che, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all'anno 2021 sia differito fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Il termine per il perfezionamento dei piani è inoltre prorogato al 31 luglio 2021.

Il comma 6 amplia da sei a dodici mesi a partire dalla presentazione della domanda il termine entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida.

Con il comma 6-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è inoltre disposto che le prove pratiche per il conseguimento della patente, in conto privato, possano essere svolte, fino al 31 dicembre 2021, anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza.

Il comma 7 prevede che anche per il 2021 il Fondo nazionale TPL venga suddiviso tra le regioni a statuto ordinario senza penalità, con l'applicazione degli attuali criteri di ripartizione.

I commi 7-*bis* e 7-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina degli impianti a fune. In particolare, viene fissato a 120 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza il termine per gli adempimenti necessari per il proseguimento dell'esercizio degli impianti la cui vita tecnica sia scaduta dopo il 31 gennaio 2020. Sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali. Sono infine prorogate di dodici mesi le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione degli impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.

Il comma 8 amplia di tre mesi i termini entro i quali gli enti locali sono tenuti ad avviare le procedure per l'affidamento dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della legge n. 205/2017).

I commi 8-*bis* e 8-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, estendono all'anno 2021 la collaborazione tra l'Agenzia del demanio e le regioni con la Fondazione patrimonio comune dell'ANCI per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza Covid-19.

Il comma 9, in relazione ai lavori per il progetto di riqualificazione urbana «Mantova Hub», autorizza il responsabile del procedimento ad inserire nel contratto le modifiche necessarie per la valorizzazione del territorio interessato e per l'eliminazione delle interferenze del progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono quindi prorogati di dodici mesi e sono stanziati 6,5 milioni di euro per la realizzazione dei nuovi interventi.

Il comma 10 integra la disciplina relativa agli interventi infrastrutturali necessari per lo svolgimento dei Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021 per conferire al Commissario per la realizzazione delle opere connesse alla viabilità statale nella provincia di Belluno, la possibilità di ultimare le opere che non siano indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi oltre il termine del 31 gennaio 2021. La consegna di tali opere, individuate con decreto del Commissario, deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 11 estende al 30 giugno 2021 il termine per l'utilizzo del cosiddetto «buono viaggio» corrisposto alle persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia, che usufruiscano di servizi taxi e di servizi NCC.

Il comma 12 proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l'emergenza Covid-19.

In base ai commi 13 e 14 sono estese fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti per il rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze e per il rilascio degli immobili venduti, in relazione ad immobili pignorati abitati dal debitore e dai suoi familiari, nonché la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Con il comma 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, viene prorogato fino al 31 dicembre 2021, o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal decreto-legge «sblocca cantieri», il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il comma 15 interviene sull'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha previsto l'erogazione di un contributo straordinario a favore dell'ANAS per la compensazione dei minori incassi derivanti dall'emergenza sanitaria. Le modifiche sono finalizzate ad esplicitare tutte le disposizioni normative che disciplinano il canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali; a prorogare i termini della procedura prevista per la determinazione della misura esatta del contributo da corrispondere ad ANAS; a precisare i criteri da seguire per il calcolo della riduzione delle entrate che dovrà essere compensata con il contributo.

I commi 16 e 17, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di tale lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, autorizzano RFI, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza. Per l'intervento, per il quale viene stanziato l'importo complessivo di 1.776 milioni di euro, RFI è autorizzata ad utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse già stanziate nel vigente Contratto di programma per il finanziamento di altri investimenti – indicati nella relazione tecnica – per i quali non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché, per la parte restante di 1.050 milioni di euro, le risorse trasferite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai sensi della legge n. 266 del 2005. La relazione tecnica e la relazione illustrativa precisano che il progetto di investimento per la tratta AV/AC Verona-Padova, compresa nel corridoio Lisbona-Kiev della rete centrale TEN-T, è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery Fund nell'ambito del programma di interventi per il quadruplicamento della linea Brescia-Verona-Padova. L'anticipazione dell'avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo e l'apertura dell'intero 1° lotto funzionale entro il dicembre 2026 consentirà l'accesso ai finanziamenti del Recovery Fund.

I commi 17-*bis* e 17-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, dettano norme in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie, volte ad assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea. Viene previsto che, con decreto ministeriale, siano approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini attualmente fissati per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Viene poi modificato l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, che dispone che non possano essere applicati alla progettazione e alla costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e *standard* tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea, in modo da consentire che ciò avvenga per

quelli finalizzati a garantire più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria.

Il comma 19-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la possibilità di realizzare, nell'ambito del programma pluriennale previsto dalla legislazione vigente, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

Nell'ambito dell'articolo 17-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati e riguardante la proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016, il comma 3 differisce al 31 dicembre 2021 il termine di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici. Il comma 4 prevede poi, nei comuni del cratere sismico, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle attività di ricostruzione pubblica.

L'articolo 20 introduce misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali, che prevedono in particolare che per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori venga eseguito mediante il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni, in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore inoltre potrà utilizzare la linea così realizzata anche per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso. In relazione agli adempimenti necessari per gli interventi, si prevede infine l'applicazione di una procedura amministrativa semplificata. Con un'integrazione approvata dalla Camera dei deputati, è stata introdotta una ulteriore semplificazione procedurale per gli interventi di modifica, installazione e adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore per la copertura mobile in banda ultra larga di edifici scolastici e ospedalieri che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 22-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga infine il termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali dal

16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021. La disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, assorbito nel decreto-legge in esame e quindi abrogato dal relativo disegno di legge di conversione.

In considerazione del fatto che il provvedimento è stato ampiamente approfondito alla Camera dei deputati, che ha apportato alcuni miglioramenti, e che esso è già calendarizzato in aula al Senato per la giornata di domani, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore RUSPANDINI (*FdI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del Relatore, che risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 214**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»), PER LE PARTI DI COMPETENZA*

### **Plenaria**

**157<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamen-*



*tare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge in esame, assegnato alla 1ª Commissione permanente in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati ieri 23 febbraio 2021. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 1º marzo e che le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimere il proprio parere alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa riferire in Assemblea nella seduta di domani 25 febbraio.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione segnala anzitutto l'articolo 10, che reca una serie di proroghe concernenti il mondo agricolo.

In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l'accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica, sostituendo il comma 2 dell'articolo 64 della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo unico del vino).

Il comma 2 prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data del 17 luglio 2020 e la cui scadenza sia prevista tra il 1º agosto 2020 e il 21 giugno 2021, possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 (finora il termine era il 31 dicembre 2020). Il comma 3 stabilisce che l'EIPLI provveda a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 (dal precedente 31 dicembre 2020) la previsione in base alla quale le disposizioni del Codice antimafia relative all'obbligo di presentare la documentazione antimafia e di acquisire l'informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche non si applichino limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro. Viene quindi prorogato al 31 dicembre 2021 il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la presentazione della documentazione antimafia per accedere a tali fondi: dopo tale termine, sarà quindi obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.

Il comma 5 modifica l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge n. 27 del 2019 che ha disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. In particolare la disposizione prevede che tale sospensione avvenga «fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021».

Il comma 6 sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei

beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura. In particolare, la sospensione del pagamento della rata riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonerazione prevista dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Il comma 6-bis – introdotto dalla Camera – prevede che anche gli attestati di funzionalità delle macchine agricole e gli attestati per la vendita e l'acquisto dei prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo, siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Segnala poi il comma 11-ter dell'articolo 3, inserito dalla Camera, che reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia. In particolare vengono ampliate e prorogate al 2021 le agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020 e viene elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, anch'esso prorogato al 2021 e modulato secondo la dimensione e la tipologia dell'impresa. In particolare vengono elevati gli importi massimi agevolabili, che vengono portati da 800.000 euro a 1.800.000 euro per la generalità delle imprese, da 120.000 a 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 100.000 a 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

L'articolo 12, al comma 9-ter, inserito dalla Camera, dispone l'ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.

L'articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020. Tale norma consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (INVITALIA) per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*.

Segnala infine i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 17, introdotti dalla Camera, che prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna,

Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme previste in materia di aiuti di Stato.

Propone in conclusione, anche considerata l'esiguità del tempo a disposizione che non permette ulteriori approfondimenti, l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*Fdl*) che stigmatizza innanzitutto le modalità con cui si arriva anche questa volta ad esaminare il provvedimento, con una tempistica che di fatto annulla totalmente il confronto e il dibattito politico. Auspica al riguardo che il nuovo Governo e la nuova maggioranza procedano in futuro in modo diverso consentendo ai parlamentari di collaborare fattivamente ai lavori legislativi. Per quanto riguarda il testo in esame, riscontra come tutte le proroghe in esso previste siano da considerarsi necessarie ma altrettante ne sarebbero state opportune. Ricorda che alla Camera erano stati depositati oltre 3.200 emendamenti dei quali, a seguito dell'approvazione definitiva del provvedimento, si è del tutto persa traccia: poiché ritiene realisticamente che nessuna di tali proposte potrà essere approvata in Senato, auspica comunque che in un prossimo provvedimento possano essere recuperate alcune esigenze del settore agricolo che in quegli emendamenti erano presentate.

In conclusione, preannuncia a nome del proprio Gruppo un voto di astensione.

Il senatore TARICCO (*PD*) preannuncia invece il voto favorevole del proprio Gruppo, in quanto ritiene che il testo affronti in modo positivo molti problemi rilevanti per il settore agricolo. Tra le molteplici norme di interesse segnala in particolare la proroga concernente le disposizioni del Codice antimafia, che viene reiterata per l'undicesima volta, a dimostrazione di quanto sia ormai non più rinviabile un intervento sostanziale in materia. Altre norme di particolare rilievo sono a suo giudizio quelle concernenti gli aiuti per il settore dello zucchero nonché gli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli.

La senatrice ABATE (*M5S*), dopo aver comunicato che entrerà a far parte del Gruppo Misto, evidenzia due aspetti del decreto-legge che a suo parere suscitano perplessità. Ricorda in primo luogo la norma che proroga il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la presentazione della documentazione antimafia: una disposizione che in alcune zone del Mezzogiorno, fra cui quella da cui lei stessa proviene, rischia di lasciare troppo spazio alla criminalità organizzata. Ritiene che andrebbero piuttosto seguiti altri percorsi, quali, ad esempio, la realizzazione di accordi con le prefetture al fine di consentire il rilascio della certificazione antimafia in tempi più rapidi. Un'ulteriore riserva riguarda poi la disposizione che incentiva gli impianti di produzione di energia elettrica ali-

mentati a biogas, sulla quale sarebbe necessario effettuare un approfondimento.

In conclusione preannuncia il proprio voto di astensione.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando come, con il decreto-legge, si sia cercato di rispondere alle tante esigenze prospettate dal mondo agricolo. Segnala in particolare la norma che incentiva gli impianti alimentati a biogas, per i quali è importante aver previsto un limite di potenza di 300 Kw, in modo tale da incentivare i piccoli imprenditori agricoli andando al tempo stesso nella direzione della sostenibilità ecologica nella produzione dell'energia.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il decreto-legge contenga decine di norme importanti per l'intero mondo agricolo.

Anche la senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenziando le molteplici disposizioni di interesse per l'agricoltura contenute nel provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole viene posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,  
PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 63**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**225<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) riferisce sui profili di competenza del decreto-legge in esame, richiamando in primo luogo le di-

sposizioni di proroga e differimento di termini recate dall'articolo 1, riguardanti la disciplina delle assunzioni e dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Rileva inoltre che il comma 11 proroga l'applicazione di una norma transitoria concernente l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di beni e servizi informatici e di connettività, mentre la proroga di cui al successivo comma 16 riguarda la responsabilità dirigenziale per la mancata pubblicazione dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici.

Passando all'articolo 4, dopo aver richiamato l'attenzione sull'incremento della dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica disposto dal comma 8-*quater*, osserva che il comma 8-*sexies* interviene sulla disciplina del riconoscimento e dell'ammissibilità di assunzioni nell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Nota quindi che l'articolo 5-*bis* reca interventi di proroga della validità delle graduatorie comunali per le assunzioni del personale scolastico, educativo e ausiliario e che il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme temporanee in materia di abilitazione professionale.

Quanto all'articolo 11, rileva che il comma 1 modifica l'ambito temporale di una norma transitoria la quale consente alle società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3 agosto 2017 e che si trasformino in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale di conservare il proprio patrimonio, mentre il successivo comma 1-*bis* riguarda la validità delle domande di accredito figurativo relative ai periodi di aspettativa non retribuita dei lavoratori che hanno avuto funzioni pubbliche elettive e dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Dato conto della misura di proroga di una disposizione specifica relativa all'Ispettorato nazionale del lavoro recata dal comma 2, segnala che i commi 3 e 4 prorogano il termine per la conclusione dei lavori di due commissioni tecniche in materia previdenziale e che il comma 5 proroga il termine per il recupero, da parte dell'INPS, di prestazioni pensionistiche indebite. Fa inoltre presente che il comma 6 differisce il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, che il comma 9 sospende il decorso dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria e che il comma 10 proroga i contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, mentre il comma 10-*bis* differisce i termini relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

Rileva poi che il comma 1 dell'articolo 12 reca una proroga relativa all'applicazione dell'istituto del contratto di rete tra imprenditori e che l'articolo 18 consente la spesa di risorse già stanziata per contrastare la povertà educativa e incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Dà quindi conto delle disposizioni di proroga fino al 30 aprile 2021 di cui all'articolo 19, concernenti le norme menzionate nell'allegato 1 e recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Segnala infine che l'articolo 22-*sexies* rende permanente il regime di alcune detrazioni dall'IRPEF spettanti ai percettori di reddito di lavoro dipendente e ai percettori di talune fattispecie di redditi assimilati.

In conclusione anticipa la propria intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sulla questione delle tutele per i lavoratori fragili, di prossima scadenza, suggerendo in particolare l'opportunità che il parere della Commissione comprenda un'osservazione specifica.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) si associa e auspica che l'evoluzione della situazione emergenziale consenta un'attività di normazione maggiormente organica e ordinata.

La senatrice FEDELI (*PD*) concorda con quanto osservato dal senatore Romeo, rilevando che la tutela dei lavoratori fragili potrebbe essere oggetto di specifiche disposizioni comprese in un prossimo provvedimento legislativo. Rileva inoltre che il parere dovrebbe comprendere un'osservazione relativa alla fruizione del congedo da parte delle madri lavoratrici con figli tenuti a osservare periodi di quarantena.

Condividono tali considerazioni il senatore ROMAGNOLI (*M5S*), che annuncia voto favorevole, e il senatore MAFFONI (*FdI*), il quale preannuncia invece il proprio voto di astensione.

Il senatore LAUS (*PD*) esprime a sua volta il proprio favore rispetto ai temi posti.

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) condivide quanto fatto presente in ordine alla questione dei lavoratori fragili, rispetto alla quale confida nella sensibilità del Governo. Segnala inoltre la questione della disciplina relativa alla malattia dei professionisti, con particolare riferimento ai consulenti del lavoro.

Presenta quindi uno schema di parere redatto sulla base degli spunti emersi dal dibattito, in materia di tutela dei lavoratori fragili e delle madri lavoratrici.

Lo schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è *pubblicato in allegato*, è quindi posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La PRESIDENTE informa la Commissione che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta convocata per domani, giovedì 25 febbraio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,50.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2101**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,  
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a inserire nel primo vettore legislativo utile una proroga relativa alla tutela dei lavoratori fragili.

La Commissione sollecita altresì una ricognizione in ordine alla possibilità di fruire di congedi da parte di donne lavoratrici con bambini che debbano osservare un periodo di quarantena.

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 177**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Plenaria****188<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il provvedimento giunge già approvato dalla Camera dei deputati, con modifiche rispetto al testo originario e l'introduzione di disposizioni aggiuntive.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala l'articolo 2, comma 3, che differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Si ricorda che la disciplina oggetto dell'intervento normativo è contenuta all'articolo 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, che hanno individuato l'elenco delle fun-

zioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *p*), Cost. e hanno stabilito per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un'attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (articolo 14, comma 31-*ter*, decreto-legge n. 78 del 2010), oggetto di successive proroghe che ne hanno rinviato l'entrata in vigore.

L'articolo 3, comma 2, proroga per l'anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'articolo 4, comma 5, dispone la ulteriore proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).

L'articolo 7, comma 2, proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.

L'articolo 12, comma 5, estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 proroga fino al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, in materia di Fondo per la crescita sostenibile.

L'articolo 12, al comma 9-*ter*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

L'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera, differisce da 60 a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta

nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati nell'ambito della consultazione pubblica, nonché da 120 a 240 giorni il termine decorrente dalla medesima pubblicazione entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.

L'articolo 12-ter, introdotto dalla Camera, reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI). Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell'istruttoria – in caso di mancata adozione del PiTESAI – dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell'efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi.

L'articolo 13, al comma 8, amplia i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017). I commi 13 e 14 dell'articolo 13 prorogano fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, previste dal contratto nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari; si prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. I commi 8-bis e 8-ter estendono poi all'anno 2021 la collaborazione tra l'Agenzia del demanio e le regioni con la Fondazione patrimonio comune dell'ANCI per il supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, regolarizzazione, trasformazione e messa a norma di strutture di proprietà ai fini dell'utilizzo nella fase di emergenza COVID-19; il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, e il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. L'articolo 13, comma 19-bis, proroga infine, limitatamente al 2021, alcuni termini di cui all'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019 in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 15 reca norme di proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare. Il comma 1 proroga di un anno – a partire dal 2022 fino al 2026, invece che dal 2021 fino al 2025 – i termini previsti per la riduzione progressiva delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di

assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale relativi allo stabilimento Stoppani presso il comune di Cogoleto in provincia di Genova.

L'articolo 15, ai commi 4 e 5, proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri *end of waste* presso il Ministero dell'ambiente, prevedendo al riguardo l'arco temporale dal 2021 al 2025 – anziché dal 2020 al 2024 previsto dalla norma previgente – recando la relativa copertura degli oneri pari a 200.000 di euro per l'anno 2025.

L'articolo 15, comma 6, proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori.

L'articolo 17 stabilisce il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, ed il termine del 30 settembre 2022 in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l'Aquila.

L'articolo 17, commi 1-*bis* e 1-*ter*, proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 17-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone diverse misure, a favore dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017, contenute nei seguenti commi. Il comma 1 esenta le attività produttive per l'anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle «zone rosse» all'interno delle località colpite dai sismi iniziati nel 2016. Il comma 3 prevede il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini (scaduti il 31 dicembre 2020) entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza

in corso nei territori in questione. Il comma 4 prevede, sempre per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.

L'articolo 17-*quater*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca la proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016. Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito agli eventi sismici. Il comma 2 estende agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee). Il comma 3 incrementa di 180 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da alcuni eventi sismici. Inoltre estende tale regime ad ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso. Il comma 5 prevede che i soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, possono usufruire di un contributo, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire.

L'allegato 1 al decreto individua le disposizioni legislative per le quali – in base al disposto dell'articolo 19 del decreto medesimo – è disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

La presidente MORONESE prende atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, né richieste per la fissazione di un termine per far pervenire eventuali osservazioni ai fini della predisposizione del parere alla 1<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, tale proposta di parere è poi posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 17,45.*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Plenaria****218<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
STEFANO*La seduta inizia alle ore 17,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2101) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MALPEZZI (*PD*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il provvedimento, originariamente composto da 23 articoli, è stato integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e consiste ora complessivamente di 37 articoli.

Soffermando l'attenzione in particolare sulle disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, si evidenzia che l'articolo 3, comma 3, dà attuazione alla decisione (UE) n. 2020/1109, del 20 luglio 2020, che ha disposto, a seguito della pandemia da Covid-19, il rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio del 2021 dell'entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali *online* nelle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, posto che in diversi Stati mem-

bri si sono riscontrate difficoltà nello sviluppo, entro i termini previsti, dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995. La norma in questione, quindi, anticipando i tempi di recepimento delle direttive citate, chiarisce il termine di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme che intervengono nel commercio elettronico, già altrimenti fissati dal decreto legge n. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2019.

Il comma 11-*bis* dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati, è volto a prorogare fino all'anno 2027, per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (Campione d'Italia), l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, già previsto per tutti gli enti locali per il triennio 2020-2022. Il successivo comma 11-*ter* reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia. In particolare, vengono ampliate e prorogate al 2021 le agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020, già modificate dal cd. decreto Rilancio, e viene elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, che viene anch'esso prorogato al 2021 e modulato secondo la dimensione e la tipologia dell'impresa. A tale ultimo riguardo, si ricorda che l'elevazione dei livelli massimi per impresa sembrano comunque sottoposti all'obbligo di cui al vigente comma 577-*ter* della legge di bilancio 2020 che subordina tali agevolazioni fiscali al previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato.

Il comma 11-*sexies* dell'articolo 3, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, prevede il rinvio di un anno dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione che prevede il formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo. Tale rinvio è consentito dalla normativa europea in base a una facoltà introdotta nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali (*Capital Markets Recovery Package*) adottato in conseguenza della crisi sanitaria da COVID-19.

L'articolo 4, comma 5, proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 26 del 2014 che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso). Tale proroga si pone in linea con la procedura di infrazione avviata nel 2013 nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse. Il decreto legislativo n. 26 del 2014 ha infatti recepito la direttiva 2010/63/UE, stabilendo anche una parte non prevista dalla direttiva, che prevede un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata però finora differita, e con la norma in esame viene ulteriormente differita, anche per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE vieta esplicitamente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva.

L'articolo 4, comma 8-*sexies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, di operatore socio sanitario, conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive UE tra cui la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il comma 8-*septies* dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone modifiche in ordine ai contributi a sostegno dei policlinici universitari non costituiti in azienda. In particolare, viene prevista l'estensione del riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2020 e per l'anno 2021 anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime di impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annui per il 2021. Il successivo comma 8-*octies* dispone che l'efficacia delle predette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal Ministero della salute, in base a quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 10, comma 4, esonera, fino al 31 dicembre 2021, i titolari di terreni agricoli, dall'obbligo di presentare la documentazione antimafia (non richiesta dalla normativa europea), al fine di ricevere i fondi dell'Unione europea, per importi non superiori a 25 mila euro.

L'articolo 10, comma 5, introducendo una modifica all'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge n. 27 del 2019, proroga fino al 31 marzo 2021 la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell'Unione europea per le imprese del settore saccarifero. Si tratta di aiuti concessi in base a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, introdotto dal regolamento (CE) n. 320/2006, giudicati poi recuperabili dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015, in proporzione agli impegni di ristrutturazione non rispettati. Tale decisione di esecuzione è stata oggetto di impugnazione da parte della Repubblica Italiana, che ha nel frattempo previsto la sospensione dei recuperi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. L'impugnazione è stata poi respinta dall'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2 aprile 2020 nella causa C-390/19.

L'articolo 13, comma 3, proroga di un anno l'applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, di cui al decreto legislativo n. 35 del 2011, anche alle strade non comprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN). L'estensione di tale normativa anche alle reti stradali non-TEN è previsto dalla direttiva (UE) 2019/1936, il cui termine di recepimento è fissato al 17 dicembre 2021. Pertanto, la proroga in esame si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore della disciplina del decreto legislativo n. 35 del 2011, peraltro in parte obsoleta, prima del recepimento della direttiva (UE) 2019/1936. Sarebbe, tuttavia, opportuno valutare l'opportunità di coordinare il nuovo termine pre-

visto dalla disposizione in esame con il termine di recepimento della direttiva (UE) 2019/1936, fissato al 17 dicembre 2021.

Il comma 17-*bis* dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'adozione di specifiche Linee Guida, finalizzate ad assicurare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie, che dovranno essere previamente notificate alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), ai sensi delle procedure previste dalla normativa europea di riferimento, di cui alle direttive (UE) 2016/796, 2016/797 e 2016/798, e che potranno essere adottate mediante decreto ministeriale entro 30 giorni dall'emissione del parere favorevole della Commissione europea. A tal fine, il successivo comma 17-*ter* modifica il divieto di prevedere parametri e *standard* tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dalle norme dell'Unione europea, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, facendo salvi quelli «che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni nella circolazione ferroviaria». La possibilità di stabilire una normativa più stringente rispetto a quella dell'Unione non è vietato dalla citata normativa europea di riferimento.

L'articolo 15, comma 6, sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi, posti a carico dei produttori dall'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 2020, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Gli obblighi di etichettatura in questione sono quelli volti a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché a dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi stessi.

Tale proroga si pone in linea con la citata direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che consente agli Stati membri di posticipare il raggiungimento degli obiettivi previsti, fino a un massimo di 5 anni, e – come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo – si rende necessaria per dare «un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati» e per tenere conto della «necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile».

L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 i termini delle disposizioni legislative elencate nell'allegato 1 al provvedimento, contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e nei successivi decreti-legge 8 aprile 2020, n. 22, 8 aprile 2020, n. 23, e 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 21 dispone la «piena e diretta esecuzione» della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sulle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Si ricorda, al riguardo, che la citata decisione europea sulle risorse proprie, individua, nel contesto del Quadro finanziario pluriennale (QFP)

dell'UE per il settennato 2021-2027, le fonti di entrata dell'Unione. In aggiunta, la decisione in questione contiene anche l'autorizzazione alla Commissione europea di contrarre sui mercati finanziari i prestiti finalizzati a finanziare lo strumento *Next Generation EU*, compresi il Dispositivo per il recupero e la resilienza (RRF) e REACT-EU, finalizzato alla ripresa economica dell'Europa dopo la crisi pandemica e a porre le basi per l'Europa delle future generazioni.

Per quanto riguarda il finanziamento del QFP, tenendo conto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e della pesante recessione economica europea derivante dalla pandemia da Covid-19, al fine di mantenere inalterato l'ammontare del bilancio del QFP, la decisione prevede di aumentare di 0,11 punti percentuali sia il massimale degli stanziamenti di impegno, sia il massimale degli stanziamenti di pagamento, portandoli rispettivamente all'1,46 per cento e all'1,40 per cento del reddito nazionale lordo degli Stati membri dell'UE.

Per il nostro Paese, tale aumento di contribuzione è già stato registrato in bilancio con un adeguamento degli stanziamenti a legislazione vigente del Capitolo 2751 «Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (reddito nazionale lordo) e sull'IVA», che reca un'integrazione di 1.800 milioni nel 2021, 2.400 milioni nel 2022 e 2.600 milioni nel 2023.

Come accennato, la decisione, inoltre, conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro (prezzi 2018), per finanziare, con 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti, il programma *Next Generation EU*. Per la prima volta nella sua storia l'Unione europea si dota della possibilità di indebitarsi, per finanziare le proprie politiche attraverso l'emissione di debito comune, la cui restituzione inizierebbe a partire dal 1° gennaio 2027.

Infine, la decisione introduce come risorsa propria anche un prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro e prevede una revisione del sistema delle risorse proprie, con l'introduzione di ulteriori nuovi strumenti di finanziamento. Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha preso atto che, come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione non oltre il 1° gennaio 2023.

L'articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzatorio da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (terminato il 31 dicembre 2020), solo

con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.

Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.

Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.

La relatrice presenta, quindi, un conferente schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva, con l'astensione dei senatori del Gruppo Lega.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (n. COM(2020) 595 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, ribadisce che la proposta, volta a rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell'UE, razionalizzando e aggiornando la vigente normativa finanziaria dell'Unione e introducendo nuovi requisiti laddove si riscontrino lacune, non presenta profili di criticità in quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Previo verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, interviene con riferimento a talune questioni poste dalla senatrice Ginetti nella seduta precedente.

Per quanto riguarda la natura del provvedimento, precisa che si tratta di un disegno di legge statale, di iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana, presentato in base all’articolo 18 dello Statuto della regione Sicilia. Tale articolo, specificando quanto previsto dall’articolo 121 della Costituzione, prevede che l’Assemblea regionale possa formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato. Ed è quello che è stato fatto, con il deposito in Senato del disegno di legge sulle zone franche montane. In tal senso, l’Assemblea della regione Sicilia ha deciso di procedere ad investire la competenza degli organi legislativi dello Stato. Si era ipotizzata anche la possibilità che la Regione procedesse in autonomia, e cioè con legge regionale, ma è una scelta che non è stata fatta e di cui va preso atto. Peraltro, la giurisprudenza citata nella relazione introduttiva, e relativa alle isole Azzorre, potrebbe bene applicarsi alla potestà legislativa regionale.

Riguardo alla provenienza della copertura finanziaria di 300 milioni di euro annui, prevista all’articolo 6, questa è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Tale fondo era stato istituito con l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, con la specifica finalità di «agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale». Per la copertura finanziaria, osserva come possa anche essere utile il Fondo di sviluppo e coesione, finanziato con circa 50 miliardi per il ciclo di programmazione 2021-2027 e a cui debbono aggiungersi le risorse tuttora presenti relative al ciclo 2014-2020, di cui, come è noto, l’80 per cento dovrebbe essere diretto proprio al Mezzogiorno.

Venendo al punto degli aiuti di Stato, la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle Isole Azzorre, tenuto conto della potestà tributaria della Regione Sicilia, può giustificare misure di fiscalità di sviluppo che presentino carattere di selettività nell’ambito del proprio territorio e che, alle condizioni descritte nella relazione, potrebbero essere esenti dalle procedure di notifica previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, la scelta della Regione di investire la legislazione dello Stato sposta i termini della questione al livello nazionale ed è su queste basi che va affrontata.

In base ad una prima valutazione, quindi, potrebbe essere modulato un intervento che: per il 2021 prenda a punto di riferimento il *Temporary Framework*, che prevede agevolazioni nel limite massimo di 1.800.000 euro per ogni impresa, eccettuate quelle nel settore pesca e acquacoltura, per cui il limite è di 270.000 euro e quelle nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per cui il limite è di 225.000 euro; per il 2022-2023 riprenda la normativa europea sul regime dei *de minimis*, con importi minori (200.000 euro per tre esercizi finanziari); per gli anni successivi preveda la notifica alla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2101

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea,

considerati gli articoli da 1 a 19, che recano disposizioni di proroga di termini legislativi e, in particolare, le disposizioni maggiormente attinenti alle competenze della Commissione, tra cui l'articolo 3, commi 3, 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*sexies*, l'articolo 4, commi 5, 8-*sexies*, 8-*septies* e 8-*octies*, l'articolo 10, commi 4 e 5, l'articolo 13, commi 3, 17-*bis* e 17-*ter*, l'articolo 15, comma 6, e l'articolo 19;

rilevata, riguardo all'articolo 13, comma 3, l'opportunità di coordinare la prevista proroga di un anno dell'applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali anche alle strade non comprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN), con il termine di recepimento della direttiva (UE) 2019/1936, che prevede tale estensione normativa, fissato al 17 dicembre 2021;

considerato l'articolo 20, che reca misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;

considerato l'articolo 21, che dispone la «piena e diretta esecuzione» della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e rilevato, al riguardo, che:

– la citata decisione europea individua le fonti di entrata dell'Unione, destinate a finanziare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e, in aggiunta, autorizza alla Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti finalizzati a finanziare lo strumento Next Generation EU, compresi il Dispositivo per il recupero e la resilienza (RRF) e REACT-EU, finalizzato alla ripresa economica dell'Europa dopo la crisi pandemica e a porre le basi per l'Europa delle future generazioni, per un ammontare fino a 750 miliardi di euro (prezzi 2018), di cui 390 miliardi di sovvenzioni e 360 miliardi di prestiti;

– per quanto riguarda il finanziamento del QFP, tenendo conto della recesso del Regno Unito dall'Unione europea e della pesante recessione economica europea derivante dalla pandemia da Covid-19, al fine di mantenere inalterato l'ammontare del bilancio del QFP, la decisione pre-

vede di aumentare i massimali delle risorse proprie di 0,11 punti percentuali, portando gli stanziamenti di impegno all'1,46 per cento e gli stanziamenti di pagamento all'1,40 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) europeo. Il corrispondente aumento di contribuzione per l'Italia è già registrato nella legge di bilancio con un'integrazione di 1.800 milioni nel 2021, 2.400 milioni nel 2022 e 2.600 milioni nel 2023;

– la decisione introduce come risorsa propria anche un prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro e prevede una revisione del sistema delle risorse proprie, con l'introduzione di ulteriori nuovi strumenti di finanziamento (un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e un prelievo sul digitale, da introdurre entro il 1° gennaio 2023);

considerato, infine, l'articolo 22, che introduce specifiche disposizioni volte a consentire transitoriamente, fino al 30 giugno 2021, l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi britannici in Italia, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che prevede a dare esecuzione alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sulle risorse proprie dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Plenaria**

**57ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BARACHINI**

*Interviene l'Amministratore delegato della RAI, dottor Fabrizio Salini, accompagnato dal dottor Roberto Ferrara, Direttore Staff Amministratore Delegato e Direttore Generale Corporate, dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta alla Commissione da parte della senatrice Garnero Santanchè e del deputato Mollicone una proposta

di atto di indirizzo sulla presenza delle forze politiche di opposizione nel servizio pubblico radiotelevisivo, il cui testo è in distribuzione.

Al riguardo, condivide la necessità di affrontare rapidamente il tema anche in considerazione dei nuovi equilibri che si sono determinati a seguito della formazione del nuovo Esecutivo. Reputa infatti necessaria la verifica di tutte le misure a garanzia del pluralismo che inevitabilmente dovranno prevedere anche un diverso schema rispetto ai modelli attuali, tenuto conto della connotazione tecnico-politica del Governo in carica, sostenuto da un'amplissima maggioranza e con un'opposizione costituita inizialmente da un solo Gruppo parlamentare, a cui si è aggiunta alla Camera la formazione di una componente politica nell'ambito del Gruppo parlamentare Misto.

Peraltro, l'ultima risoluzione della Commissione in materia di pluralismo al di fuori dei periodi elettorali risale al 2003: la contingenza politico-istituzionale è quindi anche occasione per formulare indirizzi chiari e aggiornati.

Ritiene perciò fondamentale che la Commissione, congiuntamente all'Agcom, effettui una doverosa ricognizione di tutte le misure volte alla più efficace tutela del pluralismo da parte del Servizio pubblico radiotelevisivo in questo nuovo scenario, non solo nelle fasi che ricadono sotto la disciplina della *par condicio*, nella prospettiva di una corretta ed adeguata rappresentazione di tutte le voci, in particolar modo di quelle di dissenso. Oggi stesso ha incontrato il presidente dell'Agcom, Lasorella, e sul punto c'è piena identità di vedute.

Propone quindi una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nel corso della prossima settimana per organizzare i lavori della Commissione al riguardo.

Infine, in merito alla proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della RAI, a prima firma del senatore Verducci, incardinata il 10 dicembre 2020, fa presente che il testo è stato integrato con le proposte emendative di alcuni Gruppi. In vista di una sintesi complessiva e conclusiva, la proposta di risoluzione, come integrata, potrà quindi riprendere il proprio *iter* in una prossima seduta.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Audizione dell'Amministratore delegato della RAI**

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia l'Amministratore delegato della RAI, dottor Fabrizio Salini, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Fa presente inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza

epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Ricorda che l'audizione del dottor Salini ha ad oggetto numerosi argomenti e problematiche, a cominciare dallo stato di attuazione ed evoluzione del piano editoriale ed industriale, con particolare riferimento alla sua sostenibilità finanziaria alla luce delle preoccupanti difficoltà di bilancio che, emerse anche in tale sede, sono state confermate dal Ministro dell'economia nella sua audizione dell'11 novembre 2020.

Ulteriori tematiche utili da approfondire attengono alle prospettive legate alla fase finale del mandato del Consiglio di Amministrazione, alla mancata inclusione della RAI nel progetto di piattaforma digitale varata Ministero per i beni e le attività culturali per il rilancio ed il sostegno al mondo della cultura, oggetto peraltro di una missiva che ha inviato allo stesso ministro Franceschini.

Sono poi richiesti aggiornamenti sullo stato di attuazione delle risoluzioni della Commissione, dato che diversi profili di tali atti di indirizzo non sono stati ancora pienamente recepiti. L'audizione odierna sarà utile anche per acquisire elementi conoscitivi in merito al prossimo Festival della canzone italiana di Sanremo la cui realizzazione quest'anno si confronta con problematiche rese peculiari dalla perdurante fase di emergenza sanitaria.

Infine, e non da ultimo per importanza, l'odierna audizione rappresenta l'occasione per acquisire anche i necessari chiarimenti in merito a numerosi, recenti episodi di tenore negativo che hanno investito trasmissioni o attività del Servizio pubblico sui quali la Commissione ha già avuto modo di intervenire tramite audizioni o apposite, specifiche iniziative, oltre che con gli atti del sindacato ispettivo promossi dai suoi componenti.

Cede quindi la parola all'amministratore delegato Salini per la sua esposizione introduttiva.

L'Amministratore delegato della RAI, SALINI, svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il deputato MOLLICONE, la senatrice FEDELI, il deputato BORDO, i senatori VERDUCCI e GASPARRI, la deputata MARROCCO, il deputato ANZALDI, le senatrici RICCIARDI e GAUDIANO, il senatore AIROLA, la senatrice L'ABBATE, il deputato CAPITANIO e il senatore BERGESIO.

Replica l'Amministratore delegato SALINI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 22,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Comitato I**

**Regime degli atti**

**Riunione n. 5**

*Coordinatrice: SALAFIA (M5S)*

*Orario: dalle ore 12,24 alle ore 12,30*

**Comitato XX**

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie  
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

**Riunione n. 9**

*Coordinatore: LATTANZIO (PD)*

*Orario: dalle ore 13,02 alle ore 13,11*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,25 alle ore 13,45.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 24 febbraio 2021

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Eugenio ZOFFILI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»**

**Audizione in videoconferenza di Olivier Onidi, vice direttore del Dipartimento migrazioni e affari interni, coordinatore dell'*anti-trafficking* della Commissione europea**  
(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Olivier ONIDI, *vice direttore del Dipartimento migrazioni e affari interni, coordinatore dell'anti-trafficking della Commissione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre domande e richiedere chiarimenti il senatore Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'AZ*).



Olivier ONIDI, *vice direttore del Dipartimento migrazioni e affari interni, coordinatore dell'anti-trafficking della Commissione europea*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 24 febbraio 2021

### Plenaria

*Presidenza del presidente*  
Nicola STUMPO

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa**

**Audizione di rappresentanti di CNA Nazionale – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa**

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefania MILO, *Vice Presidente di CNA Nazionale – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*, e Marco CA-

POZI, *Responsabile Dipartimento Relazioni istituzionali di CNA Nazionale – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene per formulare osservazioni Nicola STUMPO, *presidente*.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di CNA Nazionale – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

